



ACCORDO DI RISERVATEZZA

OPAC S.r.l. fornisce informazioni alla società che sottoscrive il presente Accordo al fine di svolgere la propria attività come Fornitrice di beni o servizi.

OPAC (di seguito denominata **Concedente**) e la società che sottoscrive il presente Accordo (di seguito denominata **Ricevente**) convengono che dette informazioni e documenti debbano rimanere strettamente confidenziali.

Il presente Accordo non impegna le Parti alla conclusione di un contratto definitivo, ma ha unicamente lo scopo di regolamentare gli impegni di segretezza conseguenti all'accesso della Parte Ricevente a documenti e informazioni del Concedente nel corso della negoziazione e, in caso di sottoscrizione di un ordine, durante la realizzazione della fornitura.

Tutto ciò premesso, che è parte integrante e indivisibile del presente Accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

- 1) Con il termine "informazioni confidenziali" devono intendersi tutte le informazioni comunicate dalla Concedente alla Ricevente o da quest'ultima apprese in qualsiasi forma (scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intelligibile).
- 2) Le informazioni confidenziali comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo e con esplicito riferimento a OPAC, ogni tipo di notizia riguardante: gestione e andamento della società; prodotti e/o procedimenti produttivi applicati; pianificazione, progettazione e/o ricerca e sviluppo; invenzioni e opere d'ingegno; mezzi di produzione e altri beni aziendali; organizzazione della produzione o dell'azienda; informazioni commerciali e politica di gestione della clientela; conoscenze acquisite; risultati del lavoro svolto; resoconti; materiali; campioni; disegni; simulazioni al computer; dati; *file*; informazioni provenienti dalla rete di fornitori; *hardware* e *software* che sia stato fornito o prodotto. Quanto sopra comprende altresì veicoli, elementi e pezzi di ricambio di veicoli e prodotti nautici che non siano prodotti in serie e/o comunque non siano noti al pubblico, così come ogni tentativo, istruzione per esperimenti e pianificazione unitamente ai risultati di questi.
- 3) Alla luce delle intenzioni di cui sopra, la Parte Ricevente si impegna a mantenere la più stretta riservatezza sulle informazioni confidenziali di cui è venuta a conoscenza, impegnandosi a non rivelare a terzi dette informazioni e a impiegarle unicamente per la stesura dell'offerta e per le finalità previste dal contratto di fornitura. Si impegna altresì ad intraprendere ogni più opportuna misura al fine di garantirne l'effettiva riservatezza, in ossequio di quanto qui disposto.
- 4) Quanto sopra comprende il concreto impegno, da parte della società Ricevente, a:
 - non fornire a soggetti terzi non autorizzati informazioni complete o parziali;



- non fornire a soggetti terzi non autorizzati l'accesso ad alcuna notizia che riguardi il tipo e/o lo scopo delle informazioni;
 - informare immediatamente la direzione OPAC di qualsiasi evento significativo in cui vi sia stato da parte di terzi (per esempio, giornalisti, fotografi etc.) un accesso alle informazioni (oppure un tentativo di ottenere informazioni).
- 5) Qualora i dipendenti della società Ricevente dovessero avere accesso all'interno delle strutture di OPAC deve intendersi assolutamente vietato scattare fotografie, realizzare filmati video o registrare audio al loro interno. OPAC avrà il potere di trattenere il materiale fotografico, video o audio, sia analogico sia digitale, realizzato nei suoi locali in violazione del presente accordo, oltre ad avere diritto al risarcimento dei danni. OPAC avrà altresì il potere di distruggere detto materiale, ovvero di incaricare altri di distruggerlo. La società Ricevente non avrà alcun diritto relativamente alla confisca e alla distruzione di tali oggetti.
 - 6) La violazione delle previsioni dell'Accordo di Riservatezza obbliga la Parte Ricevente a corrispondere a OPAC una penale di 20.000 (ventimila) euro, fatto salvo il maggiore danno.
 - 7) Qualora le informazioni riservate dovessero: (i) divenire di pubblico dominio; (ii) essere ricevute lecitamente da un soggetto terzo, che a pieno diritto le abbia ottenute senza che fosse violato il presente Accordo in alcuna sua parte; (iii) essere richieste da parte di un'autorità giudiziaria o di altro organo della pubblica amministrazione (nel qual caso la Parte ricevente dovrà tempestivamente avvisare per iscritto la Parte Concedente prima di tale divulgazione o, nel caso non sia possibile, immediatamente dopo e comunicare le modalità con cui avrà luogo la consegna delle informazioni in modo da limitarne il più possibile la diffusione) l'obbligo di riservatezza verrà a cessare.
 - 8) La Parte Ricevente dovrà assicurarsi che tutti i suoi dipendenti osservino le obbligazioni del presente accordo, in linea con le disposizioni delle norme di legge sulla tutela dei dati e sulla riservatezza. Attraverso appositi contratti scritti con i propri dipendenti e personale ausiliario dovrà garantire che detti dipendenti e personale ausiliario diano atto del fatto che le previsioni della presente scrittura sono per loro vincolanti.
 - 9) Qualora la Parte Ricevente dovesse fare lecitamente ricorso a sub-contraenti, al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie per fare la propria offerta, in risposta alla predetta RDP, ovvero al fine di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, la società predetta dovrà far sottoscrivere anche ai propri sub-contraenti il presente Accordo di riservatezza.
 - 10) Qualsiasi modifica o integrazione all'Accordo dovrà avvenire in forma scritta ed essere approvata da entrambe le Parti.
 - 11) Tutte le informazioni riservate comunicate dalla Parte Concedente, su qualsiasi supporto, e tutte le copie in possesso dell'altra Parte, rimangono di proprietà della Parte Concedente e devono essere restituite o distrutte prontamente dietro richiesta scritta della Parte Concedente.
 - 12) Il presente Accordo non dà a favore della Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.
 - 13) Il presente Accordo vincola le Parti fino al 31 ottobre 2024. Il periodo di riservatezza rimane in vigore



a tutti gli effetti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del presente Accordo.

- 14) Il presente l'Accordo di Riservatezza è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia fra le Parti che non possa essere composta in sede stragiudiziale e faccia riferimento alla interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione dell'Accordo, o sia in qualsiasi modo ad esso correlata, sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino.

Data: _____

(Società)

(Nome completo)

(firma)

Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile, le parti dichiarano di accettare espressamente le clausole 6 e 13.

(Società)

(Nome completo)

(firma)